

L'atto di indirizzo Mef

Crediti d'imposta,
fissate le linee guida
Arriva la spinta
per l'annullamento
degli atti non fondati

Via libera all'atto di indirizzo del Mef sui crediti d'imposta inesistenti e non spettanti. Con una spinta ad annullare gli atti del Fisco non fondati.

Gaiani, Mobili e Parente — a pag. 29

Crediti d'imposta, arriva la spinta ad annullare gli atti non fondati

Accertamento

Atto di indirizzo firmato
del viceministro Leo
e del direttore Spalletta

Monito a valutare i casi
in cui il contribuente
ha una certificazione
Marco Mobili
Giovanni Parente

Arriva una spinta ad annullare gli atti del Fisco non fondati sui crediti d'imposta. Con vista soprattutto sul passato. Va letto tra le righe l'atto di indirizzo (a lungo atteso) firmato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo e dal direttore generale delle Finanze Giovanni Spalletta che fissa le direttrici alle articolazioni dell'amministrazione finanziaria sul recupero dei crediti d'imposta, dopo la distinzione operata dal decreto delegato sulle sanzioni (DL 87/2024) che ha formulato una nuova definizione di crediti «inesistenti» e introdotto per la prima volta quella dei crediti «non spettanti».

Per capire quale possa essere l'impatto, questa volta bisogna partire dalla fine. Nelle righe conclusive del documento c'è, infatti, un riconoscimento del valore dello scudo di cui i contribuenti (in questo caso, in particolare, le imprese) possono dotarsi attraverso la certificazione «rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sot-

toscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata». Un passaggio – quello sull'attività realizzata – che chiarisce subito qual è il campo in cui ci stiamo muovendo: quello di un'eventuale non spettanza, ma non certo dell'inesistenza. Ebbene, secondo l'atto di indirizzo, in presenza di uno sforzo di compliance da parte del contribuente appunto attraverso la certificazione, c'è una valutazione attenta che gli uffici del Fisco sono chiamati a fare. Perché un eventuale atto impositivo o sanzionatorio che contesti l'utilizzo del credito d'imposta sotto il solo profilo della «qualificazione dell'investimento» potrà essere «censurato sotto il profilo della nullità». Come a dire: attenzione perché gli atti infondati o che stressano troppo solo sul tipo di investimento effettuati rischiino poi di finire abbattuti sotto i colpi della giurisprudenza in un successivo contenzioso.

E c'è un'aggiunta non proprio insignificante «con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico». Quindi, meglio agire anche attraverso l'autotutela (lo strumento rafforzato dalla delega fiscale per «ripensare» gli atti di contestazione dell'amministrazione finanziaria) per poi non produrre una vera e propria slavina nel caso in cui il contribuente veda riconosciute le proprie ragioni in sede giudiziaria: dalla condanna al pagamento delle spese a eventuali azioni risarcitorie. Anche perché c'è un aspetto non secondario da consi-

derare: gli investimenti messi in campo sono spesso milionari. E sotto questo profilo le intenzioni dell'atto, che vanno forse oltre il dato letterale, vogliono segnare un elemento di discontinuità: ripensare le contestazioni che, proprio per gli alti valori in gioco, finiscono molto spesso per sfociare nel penale tributario con danni anche reputazionali. In una prospettiva che è un monito per gli atti già emessi, e quindi anche per il passato, anche se non sembra trasparire dal dato letterale.

I paletti sulla certificazione vengono in ogni caso ricordati dall'atto di indirizzo. Può essere chiesta anche dopo l'«avvenuta effettuazione» degli investimenti, a condizione però che «eventuali violazioni non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione». Da qui un auspicio al dialogo, perché «sarebbe meglio» che il contribuente comunicasse all'amministrazione finanziaria di essersi dotato della certificazione, che per gli investimenti già conclusi assomiglia molto a una perizia, «per evitare eventuali contestazioni incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Spartiacque nel richiamo alle regole tecniche

I requisiti

«Non spettanza» in assenza di qualità richieste da fonti tecniche e non dalla norma

Luca Galani

Si è in presenza di crediti di imposta «non spettanti» e non invece di crediti «inesistenti» se nella attività svolta mancano qualità richieste da fonti tecniche che non sono specificamente richiamate nella norma. Il chiarimento giunge dall'atto di indirizzo sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti firmato il 1° luglio dal viceministro Maurizio Leo. Per i crediti R&S o 4.o, il ministero dell'Economia richiama le certificazioni previste dal Dl 73/2022, la cui efficacia può essere annullata da un eventuale Pvc solo se esso viene consegnato prima della trasmissione della richiesta di accesso alla procedura.

L'atto di indirizzo sui crediti di imposta, approvato ieri dall'Economia, si sofferma opportunamente sui requisiti qualitativi delle attività che danno diritto al tax credit, dato che è proprio sulla assenza di tali requisiti che si concentra la maggior parte delle contestazioni effettuate dal fisco negli ultimi anni.

In relazione a tali aspetti «qualitativi», il documento evidenzia che l'inesistenza scatta, dopo le modifiche normative introdotte con il Dlgs 87/2024, quando non sono realizzate talune attività o non sussistono talune caratteristiche che sono richieste dalla normativa di riferimento (legge e decreti ministeriali). Non rileva invece, ai fini della inesistenza del credito, la mancanza di elementi che sono previsti in manuali tecnici, laddove tali fonti non siano espressamente richiamate nella norma oppure qualora siano richiamate solo in modo generico.

In questo secondo caso, e dunque qualora la carenza di attività o di altri elementi qualitativi delle attività derivi da una indicazione di un manuale

o di una fonte tecnica non espressamente richiamata nella norma primaria o secondaria, la contestazione deve essere declassata a quella di credito non spettante.

La distinzione fatta nell'atto di indirizzo (manuale tecnico richiamato o meno dalla fonte normativa) porta alla mente il cosiddetto Manuale di Frascati, sulla cui violazione si basa la gran parte delle contestazioni riguardanti i crediti R&S maturati fino al 2019 (Dl 145/2013).

Il Manuale, che ora è espressamente richiamato nel Dm 26 maggio 2020 per i crediti R&S regolati dalla legge 160/2019, non era citato nel precedente Dm 27 maggio 2015, il che, in applicazione della nuova definizione, potrebbe far scattare «solamente» la contestazione di credito non spettante. Se ciò è sicuramente vero per l'ambito penale (principio del favor rei), altrettanto non si può dire per la parte amministrativa, dato che il Dlgs 87/2024 (e dunque la nuova definizione da introdotta da tale provvedimento) vale solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

L'atto di indirizzo si sofferma poi sulla possibilità, per le imprese che hanno compensato crediti R&S o da investimenti 4.o, di ottenere, in base al Dl 73/2022 e al Dpcm 15 settembre 2023, la certificazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalle normative di riferimento; con la certificazione, sottolinea il ministero, diventano nulli eventuali atti impositivi o sanzionatori basati solo sulle carenze «qualitative». Il documento ministeriale sottolinea che la certificazione può essere chiesta sempreché eventuali violazioni non siano ancora contestate con un Pvc. Da tale passaggio si desume che lo spartiacque per la validità della asseverazione (che inibisce l'atto di recupero) è l'invio della richiesta di accesso alla procedura (articolo 7 del Dm 21 febbraio 2024), sicché un eventuale Pvc notificato successivamente non può bloccare l'efficacia dalla certificazione. Questo punto, che risulta di fondamentale rilevanza in quanto la procedura di certificazione può durare anche 150 giorni e più, andrebbe opportunamente confermato in modo esplicito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Indicazioni agli uffici. L'atto di indirizzo del ministero dell'Economia